

INDIRIZZI PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI

(Approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31, in data 8 giugno 2012)

I. REQUISITI GENERALI E PROFESSIONALI

1. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società partecipate devono possedere i requisiti per la eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
2. I suddetti rappresentanti devono possedere una competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica da ricoprire e all'attività svolta dall'ente, azienda, istituzione ecc., nonché agli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere attraverso la partecipazione.
3. A tal fine, i rappresentanti sono scelti sulla base delle qualità professionali e le competenze emergenti da incarichi accademici ed in istituti di ricerca, dall'esperienza amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e private, dall'impegno sociale e civile, dalle esperienze professionali o lavorative. Quanto sopra richiesto è comprovato con la presentazione del curriculum professionale allegato alla proposta di candidatura.
4. Le nomine e le designazioni dei rappresentanti dell'ente sono, inoltre, di carattere fiduciario.
5. I nominati ed i designati devono, altresì, essere in possesso degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dagli Statuti degli Enti o dalla specifica normativa in materia.
6. Alle nomine e alle designazioni sono assicurate le condizioni di pari opportunità previste dal D.Lgs. 198/2006, nonché il principio di non cumulabilità degli incarichi.
7. Per le nomine nei collegi sindacali è necessaria l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili.

II. CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ED ESCLUSIONE

1. Fatte salve le cause di incompatibilità specificatamente stabilite dalla normativa vigente per gli enti o organismi cui si riferisce la norma, nonché la recente normativa sui servizi pubblici locali, non può essere nominato o designato quale rappresentante del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate:
 - a) chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all'ente, azienda o istituzione nel quale rappresenta il Comune;
 - b) chi è stato dichiarato fallito e/o componenti di CdA di aziende dichiarate fallite nei tre anni successivi al fallimento;
 - c) chi abbia liti pendenti con il Comune ovvero con l'ente, azienda o istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
 - d) chi si trovi in una delle condizioni previste dal D.Lgs. 267/2000 al titolo III, capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", con riferimento all'organismo presso cui dovrebbe essere nominato, fatta salva l'esimente di cui all'art. 67 del citato D.Lgs. 267/2000, che prevede che non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del Comune in ragione del mandato elettivo;
 - e) chi si trovi nella preclusione prevista dall'art. 1, comma 734 della L. 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007), così come modificato dalla L. 69 del 18/6/2009 all'art. 71 "Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi

analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali”.

- f) chi sia stato oggetto di revoca da un incarico di rappresentante del Comune per motivate ragioni comportamentali;
 - g) i segretari e i presidenti di partiti politici a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale;
 - h) non possono essere nominati e designati il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, parenti o affini entro il quarto grado del Sindaco.
2. I nominati e i designati non possono essere iscritti ad Associazioni aventi scopi contrari ai principi ed alle prescrizioni della Costituzione Repubblicana.
 3. I nominati o designati quali rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate non possono assumere incarichi o consulenze per conto dell'ente rappresentato.
 4. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate non potranno ricoprire lo stesso incarico, all'interno del medesimo ente / azienda / istituzione / società partecipata, per più di due volte consecutive.

Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione nel corso del mandato comporta la revoca della nomina o della designazione.

III. CRITERI GENERALI DI PUBBLICITÀ E DI TRASPARENZA

1. Trenta giorni prima della scadenza entro cui il Sindaco deve provvedere, a norma di legge, di statuto o di regolamento, a nomine o designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende, ancorché consortili, istituzioni e società partecipate, è data adeguata pubblicità degli incarichi da affidare e delle loro caratteristiche.
2. La pubblicità è garantita da apposito avviso del Sindaco, affisso all'Albo Pretorio della sede comunale, dalla pubblicazione inserimento sul sito web, nonché da comunicazioni ai Gruppi Consiliari comunali e ai Presidenti delle Commissioni Consiliari.
3. Nell'avviso e nelle comunicazioni di cui al comma 2 sono sinteticamente indicate per ciascun ente, azienda e istituzione:
 - a) l'organismo e la carica cui si riferisce la nomina o la designazione;
 - b) i requisiti di carattere generale e le cause di incompatibilità e di esclusione;
 - c) gli scopi statuari dell'ente interessato.
4. Qualora le nomine o le designazioni debbano essere effettuate per cause diverse dalla scadenza ordinaria, il termine di cui al comma 1 è abbreviato: la nomina o designazione è effettuata trascorsi dieci giorni dall'avviso del Sindaco all'Albo Pretorio.

IV. MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DURATA DEGLI INCARICHI

1. Il Sindaco provvede alle nomine e alle designazioni di propria competenza sulla base degli indirizzi assunti dal Consiglio Comunale e ne fa specifica comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
2. Le nomine sono conferite per la durata stabilita dalle norme e dagli statuti che regolano gli organi degli enti cui si riferiscono.

3. Fatte salve eventuali e diverse disposizioni normative, i rappresentanti dell'Ente nominati sulla scorta dei presenti criteri cessano in forma automatica dagli incarichi loro conferiti con lo scadere del mandato amministrativo del Sindaco, ferma restando la loro permanenza negli organismi di cui fanno parte fino alla loro conferma o sostituzione.
4. Le nomine sono conferite, in via generalizzata ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, entro il termine di 45 giorni dall'insediamento del Sindaco neo eletto. Nel corso del mandato amministrativo sono, invece, conferite, di norma, nei 30 giorni antecedenti la scadenza degli incarichi cui si riferiscono.

V. OBBLIGHI DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

1. I rappresentanti del Comune si impegnano formalmente al rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio per l'ente/azienda/istituzione/società partecipata interessato anche se formulati successivamente alla loro nomina.
2. I rappresentanti del Comune nell'Organo amministrativo di ciascun ente, azienda, ancorché consortili, istituzione e società partecipate, sono tenuti alla osservanza dei seguenti adempimenti nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento:
 - a) ad intervenire, se richiesti, alle sedute delle Commissioni consiliari e del Consiglio Comunale ed a produrre l'eventuale documentazione richiesta, ivi compresi i verbali delle assemblee; l'impossibilità ad intervenire dovrà essere comunicata con tempestività; qualora impossibilitati a partecipare sarà loro cura far pervenire apposite relazioni se richieste dai competenti organi comunali.
 - b) a riferire al Sindaco eventuali procedure in atto ritenute in contrasto o non compatibili con gli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale o in presenza di gravi carenze nell'attività o nella gestione aziendale.
3. I rappresentanti nel Collegio Sindacale, di nomina comunale, sono tenuti a relazionare in qualsiasi momento al Sindaco su procedure ritenute non regolari e su pareri contrari, da loro espressi, sulle iniziative dell'organo amministrativo.
4. Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo è contestato dal Sindaco ai rappresentanti del Comune ed, a seconda della gravità del comportamento tenuto; l'inadempienza può essere considerata motivo per cui è attivabile la revoca.

VI. REVOCA E DECADENZA DAGLI INCARICHI

1. Gli incarichi possono essere revocati qualora si verificassero:
 - mancanza anche di uno solo dei requisiti generali professionali;
 - per sopraggiunta incompatibilità;
 - per motivate gravi ragioni relative a comportamenti contraddittori od omissivi o a reiterate inottemperanze alle direttive espresse dall'Amministrazione Comunale;
 - inosservanza degli obblighi e delle norme stabilite dal presente atto, nonché in caso di reiterate assenze ingiustificate.
 - Qualora venga meno il necessario rapporto fiduciario tra l'organo che ha provveduto alla nomina e il rappresentante nominato. Nulla è dovuto al rappresentante revocato senza giusta causa a titolo di risarcimento del danno.
2. Il Sindaco procede con proprio atto alla revoca delle nomine e delle designazioni del Comune.
3. Dei provvedimenti sindacali di revoca e di surroga di rappresentanti deve essere data, a cura del Sindaco, comunicazione tempestiva al Consiglio Comunale.